



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-235/19, 8 ottobre 2020, ECLI:EU:C:2020:801	United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited Contro Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs	I	rinvio pregiudiziale	EN	non ultima istanza	P. Pikamäe, 14 maggio 2020		Interpretazione restrittiva delle esenzioni IVA	Esenzione dall'IVA dell'attività di gestione di fondi pensione
Classificazione									
-Diritto secondario -Imposte indirette (Iva, Imposta sulla raccolta di capitali)									
Questione pregiudiziale									
Il giudice del rinvio chiede se le prestazioni di servizi di gestione di fondi pensione come quelle fornite da assicuratori e/o non assicuratori possano essere esentate dall'IVA in quanto assimilate alle "operazioni di assicurazione" di cui all'art. 135, par.1, lett. a), della direttiva 2006/112/CE.									
Dispositivo									
L'art. 135, par. 1, lett. a), della direttiva 2006/112/CE dev'essere interpretato nel senso che i servizi di gestione di investimenti forniti in base ad un regime pensionistico professionale, con esclusione di qualsiasi indennizzo del rischio, non possono essere qualificati come "operazioni di assicurazione" ai sensi di tale disposizione e, pertanto, non possono rientrare nell'esenzione dall'IVA.									
Nota redazionale									
Nella pronuncia in commento i giudici lussemburghesi sono stati chiamati a pronunciarsi sull'esenzione dall'IVA dei servizi di gestione di investimenti forniti in base a un regime pensionistico professionale, con esclusione di qualsiasi indennizzo del rischio, in quanto il giudice del rinvio dubita della loro assimilazione alle "operazioni di assicurazione" enunciate dall'art. 135, par. 1, lett. a), della direttiva 2006/112/CE. Il problema interpretativo della direttiva IVA ruota attorno alla corretta interpretazione della disposizione di esenzione ed alla sua applicazione ai servizi di gestione dei fondi pensione. Prima di rispondere alla domanda pregiudiziale, la Corte di Giustizia individua la ratio legis della norma nella difficoltà di determinare la base imponibile corretta dell'IVA per i premi assicurativi connessi alla copertura del rischio; l'avvocato generale, nelle proprie conclusioni, oltre ad evidenziare tali considerazioni amministrative, lega tale esenzione a ragioni di ordine sociale e politico. I giudici, inoltre, rammentano la necessaria interpretazione restrittiva da fornire alle disposizioni sulle esenzioni in quanto derogatorie al principio generale secondo cui l'IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. Venendo al merito della questione i giudici richiamano la propria consolidata giurisprudenza secondo la quale la fattispecie espressa dall'art. 135 della direttiva IVA fa riferimento all'impegno dell'assicuratore a procurare all'assicurato la prestazione convenuta all'atto della stipula del contratto in caso di realizzazione del rischio coperto, previo versamento di un premio (si veda CGUE, 17 marzo 2016, Aspiro, C 40/15). Nel caso di specie, considerando che i servizi forniti per contratto consistevano soltanto nella gestione di investimenti per loro conto, con esclusione di qualsiasi indennizzo del rischio, tali attività non possono essere qualificate come "operazione di assicurazione" e, pertanto, non può trovare applicazione la disposizione di esenzione di cui all'art. 135. Del resto, come osservato dall'Avvocato generale, anche la mancanza di un rapporto contrattuale tra il prestatore del servizio di assicurazione, l'assicuratore e l'assicurato impedisce di classificare le prestazioni in esame tra le operazioni di assicurazione propriamente dette. In tal modo i giudici europei hanno respinto la diversa interpretazione dell'esenzione fornita dai ricorrenti secondo cui la nozione di "operazione di assicurazione" sarebbe rintracciabile nelle direttive sulle assicurazioni. I ricorrenti, infatti, facevano leva su alcuni precedenti della Corte in cui si sanciva che "nessuna ragione autorizza un'interpretazione diversa del termine "assicurazione" a seconda che esso figuri nel testo delle direttive relative all'assicurazione o in quello della sesta direttiva." (si veda CGCE, E8 marzo 2001, Skandia, causa C 240/99 e CGCE, 25 febbraio 1999, CPP, causa C 349/96). Nella pronuncia in esame, i giudici europei, invece, negano l'esistenza di un riferimento incrociato o di alcun criterio di collegamento tra la direttiva IVA e le direttive sulle assicurazioni con precipuo riferimento alla nozione di "operazioni di assicurazione". Per evitare contrasti giurisprudenziali, i giudici lussemburghesi precisano che nelle citate sentenze la Corte si è riferita al termine "assicurazione" in generale e non alla nozione di "operazioni di assicurazione" ai fini dell'IVA, non intendendo stabilire un legame necessario ed intrinseco tra quest'ultima ed eventuali categorie giuridiche figuranti nelle direttive sulle assicurazioni. Viepiù, la nozione di "assicurazione" di cui alle direttive sulle assicurazioni, come interpretate dalla Corte, si riferisce a modalità di attuazione dell'assicurazione, quali le prestazioni in natura o l'esistenza di un intermediario tra l'assicuratore e l'assicurato; le "operazioni", menzionate dalle medesime direttive, sono attività prossime e strettamente connesse dette attività di assicurazione, caratterizzate da accessorietà, senza di per sé costituire "assicurazioni". Nel caso in esame, i servizi di gestione di fondi pensione non solo non implicano alcuna assunzione di un rischio da parte dei gestori degli investimenti dietro remunerazione, ma costituiscono una prestazione distinta, compendiabile nella gestione di attivi finanziari; non sussiste, inoltre, alcun rapporto contrattuale tra il prestatore del servizio di assicurazione e l'assicurato. Per tali motivi le prestazioni in esame non possono essere considerate "assicurazioni". A nulla rileva che le direttive sulle assicurazioni annoverino nell'allegato II "le operazioni di gestione di fondi collettivi di pensione" nell'ambito delle attività di assicurazione vita ai fini della necessaria autorizzazione, rilasciata dalle Autorità competenti, per l'esercizio di tale attività in uno Stato membro. Nonostante le diversità nella traduzione della direttiva e tenendo conto dell'economia generale della normativa di riferimento, la Corte precisa che la "gestione di fondi collettivi di pensione" non costituisce un ramo assicurativo ma un ramo di attività e, pertanto, la classificazione della gestione dei fondi pensione tra le attività di assicurazione non comporta l'equiparazione di dette prestazioni alle assicurazioni.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									